

Protocollo n. 3983/1.3.b

Este, 04/07/2020

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO 2019-2020

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, durata e verifica dell'attuazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale, docente ed ATA, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, dell'I.I.S. G.B. Ferrari.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2019-2020.
3. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'Istituto avrà luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata, da tenersi entro il 31 agosto 2020

Titolo II RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI Capo I - Relazioni sindacali

Art. 2 – Strumenti delle relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'Istituto si articola in:
 - a. partecipazione, a sua volta articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, comprensiva dell'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 3 — Informazione

1. Costituiscono oggetto di informazione le materie previste dal CCNL istruzione e ricerca 2016-2018:
 - a. le materie oggetto di contrattazione e confronto (art. 5, comma 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22, comma 9, alinea b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22, comma 9, alinea b2);
2. Il Dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 4 — Confronto

1. Costituiscono oggetto di confronto le materie previste dal CCNL istruzione e ricerca 2016-2018:
 - a. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA (art. 22, comma 8, lettera b1);
 - b. i criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22, comma 8, lettera b1);
 - c. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22, comma 8 lettera b2);
 - d. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22, comma 8, lettera b3);

- e. la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e dei fenomeni di burn-out (art. 22, comma 8, lettera b4).

Art. 5 – Contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'Istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. Costituiscono oggetto del presente contratto collettivo integrativo le materie previste dall'art. 22, comma 4 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (alinea c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'Istituto (alinea c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (alinea c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (alinea c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati (alinea c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (alinea c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (alinea c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (il c.d. diritto alla disconnessione - alinea c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (alinea c9).
3. La contrattazione collettiva integrativa di Istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'Istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo alla sospensione dell'esecuzione parziale o totale del contratto in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

Art. 6 – Interpretazione autentica

1. L'interpretazione autentica d'Istituto è inclusa nella contrattazione.
2. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
3. Le parti si incontrano entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente l'interpretazione da dare alle clausole controverse.

Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di 30 (trenta) giorni dall'inizio delle trattative.

4. Delle risultanze delle sessioni di interpretazione autentica viene redatto verbale.
5. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo sostituisce le clausole controverse ed ha valore fin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Capo II - Diritti sindacali

Art. 7 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. e delle Confederazioni rappresentative ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 commi 1 e 2 del D. Lgs. 165/2001 dispongono di un proprio Albo sindacale.
2. Le parti sindacali di cui al comma 1 sono responsabili dell'affissione all'Albo dei documenti relativi all'attività sindacale.
3. L'Albo si concretizza in una bacheca situata presso la sede di viale Fiume ed una bacheca presso la sede di via Stazie Bragadine.
4. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 3 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'attribuzione della responsabilità legale.
5. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale lo spazio dell'aula magna di viale Fiume e la biblioteca di via Stazie Bragadine.
6. Alla sola RSU è consentito l'utilizzo di altre attrezzature tecnologiche e mezzi di comunicazione informatici e telematici dell'Istituto, compatibilmente con la normale funzionalità degli uffici, previa richiesta al Dirigente.

Art. 8 – Rapporti tra la RSU e il Dirigente

1. Entro 15 (quindici) giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui la stessa è titolare.
2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione invitando i componenti di parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.
3. La RSU può avanzare richiesta di incontro con il Dirigente. Di norma, e salvo elementi ostativi, il Dirigente indice la riunione entro 5 (cinque) giorni dall'acquisizione della richiesta.

Art. 9 – Assemblee sindacali in orario di lavoro

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con il Dirigente, per 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. Per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
 - a. singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - b. dalla RSU nel suo complesso, e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - c. dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.

4. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisite.
5. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico, con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 (due) ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di complessive 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico,
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 (sei) giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, al Dirigente dell'Istituto interessato dall'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea – o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
8. Contestualmente all'affissione all'albo, il Dirigente scolastico avvisa il personale interessato all'assemblea mediante circolare interna, al fine di raccogliere la dichiarazione individuale, espressa in forma scritta e con preavviso di 48 ore, di partecipazione all'assemblea del personale in servizio nell'orario in cui si tiene la stessa. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
9. La medesima procedura di raccolta delle dichiarazioni individuali, espresse in forma scritta e con preavviso di 48 ore, si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
10. Per le assemblee in cui è coinvolto anche personale docente, il Dirigente sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio.
11. Nei casi in cui in un edificio scolastico o in una sede tutti i docenti abbiano dato adesione preventiva alla partecipazione all'assemblea, per prioritarie ragioni di sorveglianza degli allievi comunque presenti a scuola nonostante gli avvisi alle famiglie, il Dirigente o, in sua vece, il Vicario, o, in sua vece, il referente di sede, individua a turno il docente o i docenti necessari a garantire il servizio minimo di sorveglianza, rinunciando a partecipare all'assemblea.
12. Per le assemblee in cui è coinvolto anche personale ATA, se la partecipazione è totale, il Dirigente stabilisce la quota ed il DSGA (o in caso di adesione di questi all'assemblea, il Dirigente stesso) individua i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi e alle altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.

13. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico presso le 2 sedi dell'Istituto, per cui saranno in ogni caso addette a tali attività, considerate servizi essenziali, n. 2 unità di collaboratori scolastici per sede e n. 1 unità di personale amministrativo in sede centrale.
14. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applicano le stesse procedure previste per l'indizione di assemblee in orario di lavoro, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con il Dirigente l'uso dei locali.
15. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista, rispettivamente, nella classe o nel settore di competenza.
16. Per quanto non previsto dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017.

Art. 10 — Determinazione del contingente necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal Dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
3. In caso di sciopero, per garantire i servizi minimi essenziali saranno adibite le seguenti unità di personale ATA:
 - 1 Assistente amministrativo in sede centrale
 - il DSGA (o, in sua vece, un Assistente Amministrativo dell'Ufficio Contabilità) nel caso in cui lo sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato adempimento comporti responsabilità da parte dell'Istituzione scolastica verso terzi;
 - 2 Collaboratori scolastici per sede.
4. La scelta del personale ATA che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal DSGA, a ciò delegato dal Dirigente, o in caso di adesione di questi dal dirigente stesso, tenendo conto della disponibilità degli interessati e, in mancanza o se in numero non sufficiente, del criterio della rotazione.
5. La rotazione avviene secondo l'ordine alfabetico del cognome e partendo dal lavoratore successivo all'ultimo collega storicamente individuato.

Art. 11 – Permessi sindacali retribuiti

1. Nei limiti della durata del rapporto di lavoro hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del loro mandato sindacale i seguenti dipendenti:
 - a. i componenti della RSU di Istituto;
 - b. i componenti dei terminali di tipo associativo, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e rimasti operativi nei luoghi di lavoro dopo la elezione della RSU;
 - c. i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa dalle organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'ACQ 7 agosto 1998;
 - d. i componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa;
2. In particolare spettano complessivamente alla RSU d'Istituto permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a

tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.

3. I permessi sono gestiti dalla RSU, che provvede autonomamente alla ripartizione tra i propri componenti, nel rispetto del tetto massimo comunicato dal Dirigente.
4. Per la fruizione effettiva del permesso retribuito è obbligatoria la preventiva comunicazione al Dirigente, ovvero in sua mancanza ai Collaboratori vicari di turno, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo. È onere di chi chiede il permesso retribuito indicare i presupposti o le condizioni che ne consentono la fruizione.

Art. 12 – Permessi sindacali non retribuiti

1. Spettano inoltre permessi sindacali non retribuiti ai componenti della RSU e ai dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e non siano collocati in distacco o aspettativa.
2. Le associazioni sindacali rappresentative entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto indicano per iscritto all'Istituzione scolastica i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà sindacali di cui al comma 1, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura di 8 (otto) giorni l'anno.
3. Per l'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente. In mancanza il permesso può essere occasionalmente negato.
4. Della fruizione del permesso sindacale va previamente data comunicazione al Dirigente da parte dell'organizzazione sindacale in forma scritta, acquisita dall'Istituzione scolastica almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima.
5. La verifica dell'effettiva e regolare utilizzazione dei permessi sindacali non retribuiti rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza del beneficiario.

Art. 13 – Diritto di accesso agli atti

1. I componenti della RSU hanno diritto di accedere agli atti della scuola su tutte le materie di cui all'art. 22, comma 4, lettera c) e comma 8, lettera b) del vigente CCNL, compatibilmente con la normativa di tutela dei dati personali e mediante richiesta con preavviso di 5 giorni, salvo manifesta impossibilità.
2. Il rilascio di copia degli atti richiesti avviene senza oneri, entro 5 giorni lavorativi dalla acquisizione a protocollo della richiesta, salvo manifesta impossibilità.

Art. 14 – Trasparenza

1. I prospetti di ripartizione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, aggregati ed articolati per voce e tipologia di progetto o intervento, sono pubblici e riportano le unità di personale utilizzato, le attività, le ore, ma non i relativi importi economici individuali, in quanto non previsto da precise norme in materia di rapporto di lavoro, tale da superare la tutela della riservatezza.
2. Secondo la pronuncia del Garante per la protezione dei dati personali 7.10.2014 prot. 28510/90946, le informazioni concernenti compensi accessori corrisposti al personale dell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo di Istituto potranno essere oggetto di comunicazione sindacale solo in forma aggregata, indicando l'importo complessivo,

eventualmente per “fasce” o “qualifiche”; non potranno invece essere oggetto di comunicazione gli importi dei compensi riferibili a singoli lavoratori individuabili.

3. Tutta la procedura di attribuzione individuale delle premialità per il merito dei docenti di cui all'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 è soggetta a pubblicità successiva, consistente nel render conto in forme anonime e con pubblicazione di dati aggregati che non permettano di risalire al nominativo degli effettivi destinatari del compenso individuale (questo in ossequio al preciso dettato in tal senso del garante della Privacy). Delle medesime informazioni verrà data comunicazione alla RSU di istituto.

Titolo III **SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Art. 15 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare dal D. Lgs. 81/2008, la RSU designa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), e ne comunica il nominativo al Dirigente.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è individuato tra il personale in servizio nell'Istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
3. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
4. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
5. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
6. Il RLS può accedere liberamente agli edifici in uso dell'Istituto per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
7. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL e nella ulteriore normativa, a cui si rimanda.

Art. 16 – Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è designato fiduciariamente dal Dirigente, in qualità di datore di lavoro e sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.
2. Il RSPP coordina le figure sensibili di cui all'art. 18, e, d'intesa col Dirigente, ne programma e cura la formazione e l'aggiornamento.
3. Al RSPP compete un compenso a carico del Bilancio dell'Istituto.

Art. 17 – Le figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure sensibili:
 - a. addetto al servizio di prevenzione e protezione;
 - b. addetto al primo soccorso;
 - c. addetto antincendio;
2. Le figure sensibili sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifici corsi. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano in base al coordinamento del RSPP. Nel corso dell'anno scolastico, si effettueranno iniziative di formazione per le figure sensibili, il cui elenco verrà aggiornato annualmente. I contenuti

minimi della formazione sono quelli individuati dall'Accordo Conferenza Stato Regioni per la formazione degli RSPP datori di lavoro e lavoratori del 21/12/2011.

3. Qualora ad un plesso non siano assegnate tante unità lavorative quante le figure sensibili previste, potrà essere posto in capo ad una medesima unità più di una delle funzioni di cui al comma 1.

Titolo IV

IMPATTO DELLE TECNOLOGIE SUI LAVORATORI

Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 18:30; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. Relativamente all'invio di posta elettronica il personale che non desidera ricevere comunicazioni da parte dell'Amministrazione oltre le ore 18:30, deposita in Segreteria specifica richiesta scritta.
3. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Titolo V

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE E FORME DI FLESSIBILITÀ

Capo I – personale ATA

Art. 20 – Prestazioni aggiuntive del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale.
3. Il Dirigente può altresì individuare per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse personale avente le competenze necessarie, cui affidare un incarico specifico aggiuntivo.

Art. 21 - Collaborazioni plurime del personale ATA

1. Per specifiche attività che richiedono particolari competenze non presenti nell'Istituto, il

Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell’articolo 57 del CCNL.

2. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra Istituzione scolastica vengono remunerate con il fondo dell’istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

Art. 22 – Flessibilità di orario del personale ATA

1. Al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, è possibile – rispettivamente - assumere e dismettere servizio, rispetto all’orario di entrata/uscita ordinario, nella misura massima di 30 minuti sul turno pomeridiano.-
2. Tale flessibilità è concessa temporaneamente e con atto scritto del Dirigente, sentito il DSGA, a condizione che:
 - a. le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta in cui è debitamente rappresentata la motivazione familiare o personale alla base della richiesta motivata;
 - b. la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità dei servizi.
 - c. Con le seguenti priorità : - personale beneficiario L.104 per se stesso,- personale beneficiario L.104 per famigliari, -personale con figli minori di anni 8.-
3. La concessione della flessibilità resta comunque sempre subordinata alle esigenze di buon funzionamento individuate nel relativo Piano delle attività e negli ordini di servizio del DSGA, e può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento successivamente alla concessione, per necessità contingenti dell’Istituto.
4. L’eventuale periodo non lavorato verrà recuperato mediante rientri pomeridiani.-

Capo II – personale docente

Art. 23 – Assegnazione dei docenti alle attività funzionali all’insegnamento

1. Il Dirigente conferisce singolarmente e in forma scritta al personale docente gli incarichi e la realizzazione di attività aggiuntive retribuite con salario accessorio, individuando secondo i seguenti criteri e priorità:
 - 1) Docenti impegnati in attività di organizzazione
 - 2) Docenti impegnati in progetti volti all’ampliamento dell’O.F.
 - 3) Docenti impegnati in progetti per la prevenzione del disagio scolastico
 - 4) Docenti impegnati in progetti d’Istituto
 - 5) Docenti impegnati in progetti di recupero

Art. 24 – Articolazione dell’orario dei docenti

1. Per i docenti si prevede di norma una articolazione dell’orario di lezione su 5 giorni alla settimana.
2. Ferme restando le disposizioni in materia contenute nel CCNL Comparto Scuola, la durata massima dell’orario di lavoro giornaliero è fissata di norma in 5 ore di effettiva docenza. La durata massima dell’impegno orario giornaliero di docenza e riunioni (salvo casi eccezionali e scrutini), è fissata di norma in 8 ore giornaliere.
3. Ogni docente esprime una preferenza circa la collocazione del proprio “giorno libero”, esprimendo contestualmente anche una opzione subordinata.
4. Non è dato esprimere preferenza del sabato con subordinata lunedì, e viceversa.

Art. 25 – Disponibilità del personale docente ad effettuare ore eccedenti

1. Ogni docente può dichiarare la propria disponibilità a sostituire i colleghi assenti.
2. Le disponibilità vanno riportate nel quadro orario settimanale.

Art. 26 – Casi particolari di utilizzazione

In caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi per viaggi, visite didattiche i docenti potranno essere utilizzati per attività di insegnamento per un numero di ore pari a quello previsto dal proprio orario giornaliero, prioritariamente nell'ambito delle proprie classi. In assenza delle proprie classi, il docente può prestare servizio nello stesso giorno in attività didattiche in classi diverse o recuperare le ore in giorni diversi.

Art. 27 – Permessi orari

1. I permessi orari possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, su domanda, per particolari esigenze personali. Si stabiliscono le seguenti modalità di richiesta, fruizione e recupero:
 - a) Richiesta con preavviso non inferiore a 3 giorni
 - b) Recupero con preavviso ordinario del Dirigente di non meno di 1 giornata e nel rispetto dell'orario massimo di servizio del docente
 - c) Presentazione della proposta di recupero da parte del docente
 - d) È escluso il giorno libero, salvo disponibilità dell'interessato e in caso di emergenza e necessità della scuola

Art. 28 – Permessi retribuiti

1. Le modalità di richiesta sono definite dal Dirigente sulla base dei seguenti criteri generali:
 - a) Richiesta non inferiore a 5 giorni, salvo casi urgenti ed eccezionali
 - b) Documentazione anche al rientro o autocertificazione in base alle normative vigenti.

Art. 29 – Sostituzione dei docenti assenti

1. La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata secondo i seguenti criteri assegnando docenti che si trovino nelle seguenti situazioni:
 - a) mancanza di attività didattiche: ore a disposizione
 - b) completamento dell'orario di cattedra
 - c) disponibilità dichiarata
 - d) docenti della stessa classe
 - e) recupero di permessi orari
2. La comunicazione dell'esigenza di sostituzione dovrà essere data dall'interessato entro 2 giorni dall'evento, salvo comprovati casi eccezionali.

Art. 30 – Collaborazioni plurime del personale docente

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre Istituzioni scolastiche – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dal vigente CCNL.
2. Analogamente, il Dirigente può autorizzare docenti dell'Istituto a collaborare presso altre Istituzioni scolastiche.
3. Tali collaborazioni dovranno essere preventivamente autorizzata dal Dirigente della Istituzione scolastica di appartenenza, a condizione che non comportino esoneri neanche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio e non interferiscano con gli obblighi ordinari di servizio. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Titolo VI
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 31 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente (c.d. BONUS)

1. La professionalità ed il merito del personale docente sono valorizzati dal Dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal Comitato di valutazione dei docenti al fine dell'assegnazione del BONUS annuale per il merito, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015.
2. Le risorse finanziarie assegnate per la valorizzazione del merito del personale docente per l'anno 2019/2020 ammontano a € 12.669,14 (lordo dipendente) come da nota Miur del 30/09/2019 prot. N. 21795.
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base del seguente criterio generale ai sensi dell'art. 22, comma 4, alinea c4) del C.C.N.L. Istruzione e ricerca 2016-2018:
 - massima percentuale dei beneficiari pari al 30% del numero di docenti in servizio.

Art. 32 — Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. L'Istituto aderisce alla Rete di scopo per la formazione nell'ambito territoriale Veneto 22 e pertanto non gestisce, né in proprio né per proprio conto, alcuna risorsa finalizzata all'attuazione del Piano nazionale di formazione docenti.

2. Art. 33 – Risorse disponibili alla contrattazione d'Istituto

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite dall'insieme di:

a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa :

Fondo istituto a.s. 2019/2020 (12/12mi)	€ 55.037,94
Economie a.s. precedente	€ + 413,66
FIS a disposizione a.s. 2019/2020 (lordo dip)	€ 55.451,60

b. Altre risorse provenienti dalla sovraordinata Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della Istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni, partecipazione a Progetti nazionali e comunitari :

P.C.T.O. (Alternanza Scuola Lavoro Legge 107)	€ 10.789,32 lordo stato in bilancio ;
periodo settembre – dicembre 2019	€ 3.598,86
Periodo gennaio – agosto 2020	€ 7.190,46
Totale	€ 10.789,32

Relativamente alle attività collegate al P.C.T.O. per il tutoraggio degli alunni da parte dei docenti, ivi compresi gli alunni all'estero e per collaborazione personale ATA e per i lavori di commissione si accantonano € 10.789,32 lordo stato (€ 8.130,61 lordo dipendente)

2. Progetti PON, PNSD e altri : verrà retribuito il personale scolastico che parteciperà effettivamente alla realizzazione delle attività (con rendicontazione Time sheet) e/o simili.-
3. Nel complessivo Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa confluiscono:
 - a. Il Fondo per l'Istituzione Scolastica disposto annualmente dal MIUR € 55.037,94;
 - b. le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva € 3.242,65;
 - c. le risorse destinate alle funzioni strumentali al Piano dell'offerta formativa € 4.020,73;
 - d. le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA € 2.790,50;

- e. le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica € 787,86;
 - f. le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti € 3.281,91;
 - g. le risorse per il BONUS, di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 107/2015, la cui destinazione è finalizzata in via esclusiva alla valorizzazione del merito del personale, secondo i criteri generali previsti al precedente art. 31
 - h. le risorse di cui all'art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017, destinate alla valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica dei docenti e alla valorizzazione del loro contributo alla diffusione nelle Istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.
4. Nel quadro della contrattazione integrativa di Istituto per l'a.s. 2019-20, è stata comunicata una assegnazione del complessivo Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa pari a € **69.161,59** (cifra qui espressa in termini "lordo dipendente"), così articolata:

a. F.I.S.	€ 55.037,94
b. Funzioni strumentali	€ 4.020,73
c. Incarichi specifici	€ 2.790,50
d. Ore ecced. Pratica sportiva	€ 3.242,65
e. Ore ecced. Sost.colleghi assenti	€ 3.281,91
f. Progetti aree rischio	€ 787,86

4. Dall'importo complessivo del FIS (€ 55.037,94 vanno accantonati *ope legis* € 4.820,00 per indennità di Direzione spettante al DSGA. Inoltre, considerate le presumibili assenze del DSGA e relative Ferie, si ritiene cautelativamente di prevedere un accantonamento per l'intero anno scolastico € 480,30 per indennità di Direzione al sostituto del DSGA, relativamente a 30 giorni di sostituzione presunti.
5. Pertanto il FIS effettivamente disponibile per la contrattazione è di € 49.737,64 al quale vanno sommate le economie come previsto dalla nota 21795 del 30/09/2019 (anno precedente 413,66 + art. 9 CCN.I. 18/09/2019 6.169,11) per un totale di € **56.320,41** .-
6. Per il finanziamento per la Pratica sportiva le parti concordano che il finanziamento di € 3.242,65 pari all'intero importo spettante sia utilizzato per retribuire i docenti di educazione fisica per ore di preparazione alla pratica sportiva a consuntivo dell'attività svolta.

Art. 34 – Ripartizione delle risorse del Fondo per l'Istituzione scolastica

1. Il Fondo per l'Istituzione scolastica, ricompreso nel Fondo più complessivo, riguarda sia il personale docente sia il personale ATA, ed è stato erogato tenendo fra l'altro conto che la quota di personale docente in organico di diritto è di 90 unità e la quota ATA è di 25 unità. Valutati i rispettivi carichi di lavoro, nonché le necessità dell'istituto, si ritiene di ripartire le risorse contrattabili attinenti al Fondo per l'Istituzione scolastica per incentivazione e compensi accessori nel seguente modo::
 - a. I fondi destinati alle attività collegate alla struttura organizzativa siano pari a € 25.344,18 **(45%)** e siano suddivisi fra il personale docente e il personale ATA in base al numero di addetti:
 - docenti: **65%:** € 16.473,72
 - ATA: **35%:** € 8.870,46
 - b. I restanti fondi pari a € 30.976,23 **(55%)**, destinati alle attività collegate al miglioramento dell'offerta formativa, siano così suddivisi:

- Progetti € 21.683,36 (70%)
- Corsi per approfondimento, sostegno e recupero € 9.292,87 (30%).

Art. 35 – Risorse per compensi al personale docente

Al personale docente vengono destinate le seguenti risorse, suddivise per voce contrattuale:

PUNTO A – Prestazioni legate alla struttura organizzativa (i compensi sono forfettari)

Attività	unità	ore	importo	Totale Lordo dipendente	Totale Lordo Stato
Collaboratori del Dirigente	2	----	forfettario	1.200,00	1.592,40
Supporto stesura orario lezioni liceo Ferrari	1	30	525,00	787,50	1.045,01
Supporto stesura orario lezioni liceo Corradini	1	15	262,50		
Organizzazione corsi recupero I° quadr. E Estivi	1	5	87,50	87,50	116,11
Collab. per partecipaz. Studentesca(elezioni)	1	-----	forfettario	262,50	348,34
Docenti per supporto organizzativo e didattico ai sensi dell'art. 1 comma 83 della Legge 13 luglio 2017 n. 107: COMMISSIONI (attività collegate alle prove INVALSI, PTOF, progetto "Erasmus plus", progetti PON.....)	----	-----	forfettario	4.426,22	5.873,59
Coordinatori classe non terminale	42	5	17,50	3.675,00	4.876,73
Coordinatore classi terminali	8	8	17,50	1.120,00	1.486,24
Sicurezza ASPP Sede	1	40	17,50	700,00	928,90
Sicurezza ASPP Sede viale Fiume	1	25	17,50	437,50	580,56
Funzione Tutor docente Anno di prova(di cui 1 con un percorso particolare)	3	----	forfettario	330,00	437,91
Attività di supporto scrutini	2	----	forfettario	385,00	510,90
docenti referenti (ed. salute, biblioteca, animatore digitale,)	-----	-----	forfettario	3.062,50	4.063,94
TOTALE:				16.473,72	21.860,63

PUNTO B – Prestazioni legate a progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare:

- Per il presente anno scolastico il budget F.I.S. destinato per la collaborazione dei docenti ai progetti è pari a **€ 21.683,36 lordo dip. (€ 28.773,82 lordo stato)**
- Si concorda che il personale di altre scuole statali, che si attiva per la realizzazione di progetti organizzati da reti di scuole cui l'istituto aderisce, venga retribuito in base alle tabelle contrattuali in vigore.
- Ai fini della determinazione dei compensi relativi ai progetti farà fede esclusivamente la dichiarazione del referente di ciascun progetto relativa all'impegno orario dei colleghi coinvolti nell'attività e coerente al budget assegnato al progetto stesso.

PUNTO C – attività aggiuntive di insegnamento (corsi recupero, sostegno, approfondimento):

- a. Si conviene che, qualora più docenti interni siano disponibili per lo stesso corso di recupero, si preferirà il docente della classe con maggior numero di alunni con insufficienza.
- b. Si definisce che il docente esterno eventualmente incaricato di tenere un corso di recupero, al pari del docente interno, sia retribuito con € 50,00/h lordo dipendente.
- c. Si concorda che le attività di sportello/recupero per piccolo gruppo di alunni (max. cinque) vengano retribuite con € 35,00.
- d. Si concorda che le ore di approfondimento che ogni docente può effettuare, di norma, non superino il numero di 20. Saranno retribuite come da contratto.
- e. Ai corsi di recupero, approfondimento, sostegno e alle attività di sportello si destinano le seguenti risorse: **€ 9.292,87 /lordo dip.** (€ 12.331,64 lordo stato) da F.I.S. + € 2.972,43 lordo dip (€ 3.944,42 lordo stato) da bilancio per recuperi estivi.
- f. Per la liquidazione dei compensi relativi alle prestazioni sopra elencate farà fede la compilazione dei registri/stampati consegnati dalla segreteria e debitamente compilati.

Art. 36 – Risorse per compensi al personale ATA

1. Al personale ATA vengono destinate risorse per € 8.870,46, oltre a € 2.790,50 + € 510,00, economie dell'anno precedente pari € 3.300,50, destinati agli incarichi specifici.
2. Relativamente alle risorse tratte dal Fondo per l'Istituzione scolastica di € 8.870,46 sono così attribuite:
 - € 4.435,23 per Collaboratori scolastici, secondo carichi;
 - € 4.435,23 per Assistenti Amministrativi e tecnici, secondo carichi;

Art. 37 – Ripartizione risorse al personale ATA del Fondo per il miglioramento dell'Offerta formativa e degli incarichi specifici- Criteri assegnazione risorse F.I.S. al personale A.T.A.

1. Le sottoindicate attività aggiuntive, collegate alla struttura organizzativa, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative, saranno ricompensate in modo forfettario secondo le modalità di seguito riportate:
 - si definisce per ogni attività un punteggio e si determina il compenso del dipendente in base alla seguente formula
$$\frac{\text{somma stanziata}}{\text{somma tot. punti}} \times \text{punteggio individuale} = \text{compenso spettante, calcolato in base all'effettiva prestazione}$$

Le attività aggiuntive sono assegnate previo accertamento della disponibilità del dipendente.

a. Assistenti Amministrativi e Tecnici - € 4.435,23:

attività	punteggio	n. unità personale
Assolvimento particolari incarichi o impegni di lavoro	1	9
Collaborazione per sostituzione docenti	1	2
Collaborazione con DS e con dsgr per progetti e attività	1	2
Supporto scrutini/predisposizione materiale per esami di stato	1	5

Collaborazione per piccola manutenzione	1	1
Servizio su due sedi e collab. fiume	1	2
Intensificazione lavoro messa a regime per segreteria digitale o particolari incarichi di lavoro	1	7

b. Collaboratori Scolastici - € 4.435,23

attività	punteggio	n° unità personale
Collaborazione per “quotidiano in classe”	1	1
Attività occasionali di piccola manutenzione	1	4
Sostituzione colleghi in sede diversa dal normale servizio	1	Sarà controllato a fine anno chi effettuerà sostituzione
Servizio fotocopie	1	14
Centralino e servizio accoglienza/ritiro libretti/front office	1	10
Intensificazione per sostituzione colleghi assenti	1	15

Art. 38 - Criteri utilizzo altre risorse personale A.T.A. – Incarichi Specifici (I.S.)

- Per la realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto si reputa necessario individuare compiti/incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano per i dipendenti l’assunzione di ulteriori oneri e, nel loro svolgimento, compiti di particolare responsabilità.
- Gli I.S. verranno attribuiti in base ai seguenti criteri generali:
 - disponibilità dei singoli;
 - verifica delle competenze a svolgere le mansioni sulla base di professionalità specifica richiesta, documentata sulla base dei titoli di studio/professionali e/o delle esperienze acquisite.
- In base all’accordo nazionale del 20/10/2008 art.4 c.4 si provvederà **a compensare** economicamente i beneficiari delle posizioni economiche.
L’integrazione sarà erogata secondo la sotto riportata tabella, traendo le risorse da quelle assegnate per gli incarichi specifici, e sarà pertanto di natura accessoria.

Assistenti amministrativi e tecnici

n. unità personale	incarico	totale
1	Collaborazione diretta con ASPP per tenuta documenti sicurezza	346,12
1	Collaborazione con D.S.G.A. per viaggi d’istruzione	346,12
5	Collaborazione con DSGA per Front office ufficio didattica/personale/contabilità/protocollo	1.000,00

Collaboratori scolastici

n. unità personale	incarico	totale
1	Collaborazione con DS e DSGA per rapporti con Enti esterni	250,00
2	Collaborazione con DS per sostituzione docenti (via St.Bragadine e viale fiume)	700,00
14	Comunicazioni interne ed esterne – diffusione/consegna	658,26

5. L'importo totale assegnato è pari a **€3.300,50**

Art. 39 – Assegnazione delle risorse agli incaricati di Funzione strumentale e di altri compiti di presidio di aree sensibili o strategiche

1. Il budget di complessivi € 4.020,73 per Funzioni strumentali, nonché le ulteriori risorse per presidiare le aree sensibili, sulla base degli effettivi impegni svolti, è così ripartito:

FUNZIONI STRUMENTALI	N. DOC.	%	IMPORTO	TOTALE L. D.	TOTALE L. S.
Area 1 – Autovalutazione d'istituto	1	17,80	€ 715,73	€ 715,73	€ 949,77
Area 2 - Sostegno lavoro Docenti	1	4,35	€ 175,00	€ 175,00	€ 232,23
Area 3 - Orientamento in uscita	2	13,43	€ 195,00 € 345,00	€ 540,00	€ 716,58
Area 4 - P.C.T.O.-Alternanza scuola - lavoro	2	14,67	€ 145,00 (*) € 445,00 (**)	€ 590,00	€ 782,93
Area 3 - Orientamento In Entrata	3	43,65	€ 585,00 € 585,00 € 585,00	€ 1.755,00	€ 2.328,89
Area 3 – Progetti e Scambi	1	6,10	€ 245,00	€ 245,00	€ 325,11
TOTALI:		100	€ 4.020,73	€ 4.020,73	€ 5.335,51

(*) Referente per sez.Artistica

(**)Referente per sede via Stazie Bragadine

TITOLO OTTAVO –DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40

- Il presente Contratto Integrativo d'Istituto, corredato dalla Relazione Tecnico-Finanziaria redatta dal D.S.G.A. e dalla Relazione Illustrativa del D.S., sarà inviato all'A.R.A.N e al C.N.E.L. entro i cinque giorni successivi alla verifica di compatibilità finanziaria effettuata dai Revisori dei Conti. Tutta la documentazione di cui sopra sarà pubblicata nel sito internet dell'istituto.
- Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni alle disposizioni e agli accordi nazionali di riferimento, tali variazioni s'intendono immediatamente vigenti anche per il presente

Contratto Integrativo d'Istituto con le stesse decorrenze, fermo restando che il testo del presente Contratto Integrativo d'Istituto dovrà essere adeguato quanto prima possibile alle suddette variazioni.

3. In caso di contrasto tra il presente Contratto Integrativo d'Istituto e disposizioni/accordi nazionali di riferimento, prevalgono con decorrenza retroattiva questi ultimi.

Letto, approvato e sottoscritto

Este, 04/07/2020

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Pretto

La RSU d'Istituto Prof.ssa Anna ZAMBONI

Sig. Simonato Gianni

Sig.ra Maria Vavassori

I TERMINALI ASSOCIATIVI Prof.ssa Barbara Mantoan

Prof. Paolo Albertin
